



REGOLAMENTO CALCIO STAGIONE SPORTIVA 2009-2010

Viale Matteotti, 38 – 50132 Firenze

Tel. 055561173 – fax 0555001056 e.mail aics.firenze@virgilio.it

www.aicsfirenze.net

NORME GENERALI

Il Comunicato Ufficiale, salvo diversa comunicazione, sarà disponibile, presso la Sede del comitato Provinciale AICS Firenze – Viale Matteotti, 38 – dalle ore 16.00 d'ogni giovedì.

Da tale momento sarà ufficializzata ogni comunicazione. Incombe di conseguenza alle Società l'obbligo di prendere visione del C.U. assumendosene ogni responsabilità al riguardo.

Per quanto non previsto nel regolamento, si fa riferimento per quanto applicabili alle norme FIGC.

Il Comitato Provinciale AICS, declina ogni responsabilità per eventuali danni ed infortuni verificatisi prima, durante e dopo le gare, causati da atleti e dirigenti a cose e persone.

Il presente regolamento ha validità dal **1 Ottobre 2009** fino alla pubblicazione di altro salvo l'eventuale inserimento di norme singole e aggiuntive o parzialmente modificative delle presenti.

ONERI FINANZIARI STAGIONE SPORTIVA 2009-2010

Si riportano gli importi fissati dal Comitato Provinciale AICS FIRENZE per la corrente stagione sportiva:

AFFILIAZIONE	EURO	70
TESSERA	EURO	11

1 - DILETTANTI

1.1 ISCRIZIONE

CAMPIONATO SERIE A GIR. A - B	EURO	180
CAMPIONATO SERIE B GIR. A - B.	EURO	160
CAUZIONE	EURO	200
TASSA GARA A1 A2	EURO	95 TERNA
TASSA GARA B1 B2	EURO	60 ARBITRO SINGOLO

1.2 TASSE PER RICORSI

GIUDICE SPORTIVO	EURO	100
COMMISSIONE DISCIPLINA	EURO	150
COMMISSIONE APPELLO	EURO	150

SEGNALAZIONE MANCANZA ASSISTENTI UFFICIALI

La società dovrà per eventuale rimborso comunicare al Settore Calcio la mancanza dell'assistente entro 24 dalla gara.

2 - PARTECIPAZIONE E TESSERAMENTO

DEVONO ESSERE TESSERATI TUTTI I MEMBRI DEL DIRETTIVO RIPORTATI SULLA AFFILIAZIONE.

2-1. Possono partecipare a Campionati e Tornei Ufficiali, Società Circoli e Gruppi Sportivi regolarmente affiliati AICS per la stagione in corso.

2- 2. Le Società potranno tesserare un numero illimitato di giocatori purché ciò avvenga, sotto la diretta responsabilità del Presidente della stessa, la regolarizzazione è tassativamente prima della disputa della quart' ultima gara del campionato d'appartenenza

a - in caso di Manifestazioni o Tornei ultima gara di qualificazione.

b - per le squadre che partecipano alle fase finale nazionale AICS, il tesseramento sarà libero in qualsiasi momento prima della presentazione della lista ufficiale richiesta per la manifestazione, per le modalità di tesseramento avrà valore il regolamento nazionale.

SI PRECISA CHE QUESTO HA VALORE SOLO PER LA FASE NAZIONALE

2-3 Le tessere giocatori, per poter essere vidimate, oltre che essere regolarmente compilate, dovranno essere accompagnate da:

a - 2 foto formato tessera, eseguite dopo la data di vidimazione del documento d'identità presentato.

b - Fotocopia del documento d'identità in corso di validità.

2 - 4 Le domande di iscrizione a campionati e tornei, compilate in ogni parte ed accompagnate da tassa di iscrizione e deposito cauzionale, dovranno essere consegnate entro 14 gg. prima dell'inizio di Campionati o manifestazioni.

2 - 5 Non possono essere tesserati, e quindi partecipare ad attività ufficiale, atleti e dirigenti, squalificati per un periodo superiore da sei mesi, sanzioni riportate anche da altre Federazioni (FIGC o enti di Promozione Sportiva).

2 - 6 Una società non potrà tesserare un giocatore già tesserato con diversa squadra, sia essa FIGC o di altri Enti di Promozione e che ha partecipato a gara ufficiale nella stagione sportiva 2009-2010 (fatto deroga all'art. 2 - 9)

Le norme sopra citate valgono per ogni attività ufficiale, salvo specifica deroga, eventualmente comunicata prima dell'inizio di ogni manifestazione.

Questa associazione si riserva la facoltà di fare accertamenti a campione con l'ufficio tesseramenti della FIGC, nel caso di accertato doppio tesseramento sarà applicata la sanzione punitiva della perdita della o delle gare dove il tesserato avrà partecipato al gioco.

Il tesserato sarà segnalato alla FIGC per eventuali altre sanzioni.

Oltre la perdita della gara la Società verrà multata di euro 200 e 1 punto di penalizzazione in classifica per ciascuna gara cui abbia o abbiano partecipato i predetti calciatori.

2 - 7 Un giocatore non potrà partecipare a più di una gara ufficiale nella stessa giornata solare, pena la sanzione di perdita della gara.

2 - 8 In caso di falsa dichiarazione "di tesseramento in corso" apposta sulle note comporterà:

- squalifica per 1 anno al giocatore

- inibizione per mesi 3 al Dirigente firmatario della dichiarazione

- ammenda di 100 euro per la Società

- perdita della gara.

- 2 punti di penalizzazione in classifica.

2 - 9 Riapertura liste dal 1 gennaio al 31 gennaio.

Possono essere tesserati tutti i giocatori di qualsiasi provenienza con documentazione di svincolo dalla Società di tesseramento e autocertificazione personale che non effettuerà nessuna gara nella ex Società, in caso di dichiarazione mendace squalifica per 5 anni, e sanzioni come 2 - 6.

SI RICORDA CHE LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE DI NON AVENTI DIRITTO POTRA' A DISCREZIONE DI QUESTA ASSOCIAZIONE COMPORTARE L'ESCLUSIONE DELLA SOCIETA' DI APPARTENENZA AL CAMPIONATO.

3 - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

3 - 1 COLLABORATORI ARBITRALI

a - Non si possono giocare gare senza assistenti.

b - Nelle gare in caso di mancanza di collaboratore ufficiale ognuna delle due Società deve incaricare un proprio tesserato a svolgere tale funzione. Si ricorda che, se tale tesserato è un giocatore, lo stesso può essere sostituito nella mansione di collaboratore anche da giocatore che già ha partecipato alla gara.

c - Non può fungere da assistente un giocatore o un dirigente espulso.

d - E' fatto obbligo in caso di assenza di un assistente iniziare la gara all'orario previsto.

3 - 2 SOCIETA'

a - Le Società sono tenute a mettere a disposizione del D.G. N. 2 palloni regolamentari.

b - La Società prima nominata ha l'obbligo di sostituire le maglie in caso di colori similari.

c - Le gare possono essere giocate su superfici naturali od artificiali omologate.

d - Il Dirigente responsabile ha il compito di mantenere l'ordine nell'interno del campo di gioco, e di far accedere solo le persone aventi titolo.

e - Presentare i documenti in ordine progressivo identico alla numerazione sulle distinte presentate al DG.

f - Gli elenchi ufficiali da presentare al D.G. TASSATIVAMENTE PRIMA DELL'INIZIO DELLA GARA , devono contenere ESCLUSIVAMENTE i nominativi e i relativi dati anagrafici dei calciatori (Titolari e di Riserva) e dei Dirigenti ammessi in panchina, partecipanti alla gara in oggetto. Si consiglia di avere sempre con se un documento d'identità valido.

3 - 3 DISPOSIZIONI TECNICHE

a - Un calciatore che si toglie la maglia dopo aver segnato una rete sarà sanzionato con ammonizione per comportamento antisportivo.

b - E' dovere del capitano coadiuvare gli ufficiali di gara ai fini del regolare svolgimento della gara e provvedere a reprimere ogni intemperanza dei calciatori della propria squadra. Eventuali infrazioni commesse dal capitano nell'adempimento del proprio compito comportano un aggravante delle sanzioni a suo carico.

C - Non è consentito ai calciatori rivolgersi agli ufficiali di gara esprimendo apprezzamenti o proteste. Il solo capitano, che è il responsabile della condotta dei propri compagni, ha diritto di rivolgersi all'arbitro, a gioco fermo od a fine gara, per esprimere, in forma corretta educata ed in modo non ostruzionistico, riserve o per avere chiarimenti esclusi i motivi per le sanzioni disciplinari.

3 - 4 CALCIATORI INFORTUNATI

L'arbitro deve rispettare le seguenti disposizioni in caso di calciatori infortunati:

a - Lasciare proseguire il gioco se, a suo giudizio, un calciatore è solo leggermente infortunato e non necessita di soccorso.

b - interrompere il gioco se, a suo giudizio, un calciatore è gravemente infortunato e necessità dell'intervento dei sanitari

c - Dopo che l'arbitro ha autorizzato i sanitari ad entrare sul terreno di gioco, il calciatore deve nel più breve tempo possibile uscire dal terreno di gioco in barella oppure a piedi; se un calciatore non rispetta le istruzioni dell'arbitro, deve essere ammonito per comportamento antisportivo.

Eccezioni a queste disposizioni sono ammesse solo in caso di:

d - infortunio del portiere (senza portiere non si può continuare il gioco).

E - infortuni gravi, trauma cranico, arto fratturato ecc. ecc. le cure necessarie possono essere eseguite direttamente sul terreno di gioco.

4 - SVOLGIMENTO GARE

4 - 1 DURATA DELLA GARA

a - La durata delle gare e le sostituzioni dei giocatori – senza vincolo di ruolo e ammissione dirigenti e riserve in panchina sono le seguenti:

	TEMPI	SOSTITUZIONI	RISERVE	DIRIGENTI
Campionato di A	40'	7	7	3
Campionato di B	40'	7	7	3

Tempo massimo di attesa 15' minuti

4- 2 PRESENTAZIONE DOCUMENTI

a - Almeno 15' prima dell'orario ufficiale della gara, le Società dovranno presentare all'arbitro: distinta dei giocatori, in duplice copia, debitamente compilata , in caso di note non compilate correttamente potrà essere sanzionata un' ammenda.

b - Cartellini plastificati dal Comitato Provinciale o documento d'identità solo in mancanza dei cartellini e dichiarazione di tesseramento in corso già depositato presso l'AICS.

c - Ricevuta del pagamento della prevista tassa gara (senza la stessa il D.G. potrà decidere di non effettuare la gara e di conseguenza la società verrà penalizzata con la perdita della gara)

d - La tassa gara se pagata in ritardo verrà aumentata di 10 euro

e - Il D.G. è comunque autorizzato a ricevere la documentazione entro e non oltre l'orario ufficiale di inizio considerando anche il tempo di attesa previsto., altrimenti la Società sarà considerata rinunciataria a tutti gli effetti.

4 – 3 Al terreno di gioco potranno accedere oltre ai titolari, un massimo di riserve purché indicate sulle note ed un massimo di Dirigenti (tesserati) per ogni Società come previsto dal punto **4 – 1**. facoltà della squadra prima nominata, fare accedere un Dirigente (tesserato) con specifica funzione ed incarico di “addetto all'arbitro”.

4 – 4 I giocatori di riserva non presenti all'inizio della gara, potranno accedere purché già riportati sulle note, solo al momento di eventuale sostituzione, presentando al D.G. il cartellino per il riconoscimento.

4 – 5 Un giocatore di riserva che abbia eventualmente iniziato la gara con funzioni di assistente può in deroga alle norme, prendere parte attiva alla stessa, con sua sostituzione nelle funzioni da giocatore già titolare o altra riserva.

4 – 6 Salvo deroga particolare le gare si svolgeranno nelle ore serali dei giorni feriali non oltre le ore 22 come inizio, nelle ore pomeridiane del sabato pomeriggio o la domenica mattina.

4 – 7 Ogni richiesta di rinvio a disputare la gara nel giorno determinato, dovrà essere presentata al Settore Calcio, tassativamente 15gg prima della data prevista, con l'assenso della squadra avversaria di detto incontro, e comunque da disputare nel turno di gioco.

4 – 8 COMMISSARI DI CAMPO

Il Settore Calcio può conferire a propri incaricati le funzioni di Commissario di Campo perché riferiscano sull'andamento delle gare in relazione alla loro organizzazione, al comportamento dei dirigenti e dei calciatori delle due squadre. I C.C., qualora lo ritengano opportuno, possono qualificarsi e entrare nel recinto di gioco.

La relazione dei C.C. viene considerata come atto ufficiale e sarà allegata ai documenti in visione del Giudice Sportivo.

5 Gare sospese o rinviate, norme per determinare una vincente :

5 – 1 Le gare sospese o rinviate dovranno essere recuperate massimo entro 30 gg. dalla data del rinvio, **al termine di detto periodo sarà cura del Settore Calcio organizzare l'incontro d'ufficio decidendo data , campo e orario.**

Per la regolarità del campionato le gare da recuperare nel girone di ritorno dovranno, rispettando il termine sopra citato, dovranno essere disputate entro la terz'ultima giornata, ed eventuali rinvii susseguenti prima dello svolgimento dell'ultima giornata.

Nel caso di mancata partecipazione da parte delle Società interessate al recupero, le stesse saranno considerate rinunciarie con le sanzioni previste al punto **6 – 7.**

5 – 2 Il Settore Calcio, in via eccezionale, potrà disporre d'ufficio, il rinvio o spostamento di gare programmate.

5 – 3 In assenza, all'ora ufficiale, del D.G. designato, incombe alle Società l'obbligo di attesa dello stesso per 30 minuti.

5 – 4 Nelle gare in cui è prevista la presenza di terna arbitrale, qualora per qualsiasi motivo (con esclusione del caso di violenza subita) il D.G. non potesse portarla a termine, lo stesso può essere sostituito dall'A.A. il quale sarà coadiuvato, da due assistenti di parte messi a disposizione dalle Società.

5 – 5 Se in campionato due squadre terminassero a parità di punteggio per determinare la vincente dello stesso, verrà effettuata una gara di spareggio.

Se in torneo due squadre terminassero a parità di punteggio per determinare la relativa posizione in classifica, verranno presi in esame, in successione i seguenti elementi:

1 – esito dello scontro diretto o scontri (se previste gare di andata e ritorno). In caso sarà valido solo il risultato e non il numero di rete segnate-subite nei due incontri.

2 – miglior differenza reti in classifica generale

3 – miglior numero di reti segnate

4 – migliore posizione nella classifica disciplinare

5 – sorteggio.

Nell'ipotesi che le squadre terminate a parità fossero tre o più, si procederà come sopra, con la variante al punto 1 , presa visione di una classifica avulsa con le tre squadre con esclusione della terza classificata.

5 – 6 Salvo deroghe per specifica manifestazione, in linea generale è stabilito che negli scontri diretti per passaggio a fase successiva in caso di parità dopo i tempi regolamentari, si procederà per la definizione della squadra vincente all'immediata effettuazione dei calci di rigore con conseguente esclusione dei tempi supplementari.

5– 7 Il giudizio sulla impraticabilità del terreno di gioco, per intemperie o per ogni altra causa, è di esclusiva competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara.

5 – 8 L'accertamento, alla presenza dei capitani delle squadre, deve essere eseguito all'ora fissata per l'inizio della gara, dopo la verifica della presenza delle due squadre e l'identificazione dei calciatori indicati nei prescritti elenchi.

5 – 9 La società che svolge le proprie gare su un campo comunale è ritenuta a tutti gli effetti responsabile dell'organizzazione della stessa e eventuali discrepanze o motivi che impediscono lo svolgimento della gara saranno valutate dal Giudice Sportivo allo stesso modo di responsabilità oggettiva di squadra ospitante.

In caso di impedimento per cause di forza maggiore sarà cura della stessa presentare i documenti necessari (del comune o di altri enti causa del l'inconveniente)entro tre giorni dalla data della disputa della gara.

6 - SANZIONI

6- 1 Le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno della pubblicazione del comunicato ufficiale, tutti i provvedimenti si ritengono conosciuti, con presunzione assoluta, dalla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale.

Il turno inizia il giovedì e si conclude il mercoledì successivo.

6 - 2 Un giocatore espulso ed un dirigente allontanato dal campo è da ritenersi automaticamente inibito a partecipare alla gara immediatamente successiva, salvo maggior sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.

6 - 3 Le squalifiche inflitte dal G.S. a giocatori , dirigenti non espulsi saranno scontate, a partire dalla prima gara ufficiale della propria squadra dalla data di pubblicazione del C.U. riportante la sanzione.

Raggiunta la 3° ammonizione, in campionato, o la 2° in Torneo, il G.S. procederà alla squalifica per recidività.

6 - 3 Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto od in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Nel caso in cui il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società anche nel corso della stagione, la squalifica è scontata nella nuova squadra di appartenenza.

6 - 4 Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato acquisito sul campo e valido agli effetti della classifica

6 - 5 Se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio tesserato squalificato non avrebbe potuto prendere parte per effetto della squalifica, la sanzione non si ritiene eseguita ed dovrà essere scontata in occasione della gara immediatamente successiva.

6 - 6 I tecnici colpiti da squalifica non possono svolgere per la durata della stessa alcuna attività inerente la disputa delle gare, in particolare sono preclusi l'assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi , nonché l'accesso all'interno del recinto di gioco.

La violazione dei divieti di cui al presente comma comporta l'aggravamento della sanzione, fino a un massimo nell'annullamento del tesseramento.

6 - 7 RINUNCIA GARA

Prima rinuncia:

- perdita della gara
- ammenda di 100 euro
- penalizzazione di 2 punti in classifica
- pagamento della prevista tassa gara.

Seconda rinuncia:

- perdita della gara
- ammenda di 150 euro
- penalizzazione di 3 punti in classifica
- pagamento della prevista tassa gara

Terza rinuncia:

- perdita della gara
- ritiro della cauzione
- pagamento tassa gara
- esclusione dal Campionato di competenza.

Qualora la rinuncia sia preannunciata per scritto almeno 5 giorni prima della data prevista per effettuazione, il G.S. sancirà le seguenti sanzioni:

- perdita della gara
- ammenda come prevista
- penalizzazione di due punti in classifica.

6 - 8 Dopo la terza rinuncia la Società sarà esclusa dal Campionato o Torneo. In tale caso o nel caso di esclusione da manifestazione decisa da Organi disciplinari, per le gare già disputate e per quelle da disputare si procederà così come segue:

a – esclusione entro il girone di andata – annullamento dei risultati ottenuti nelle gare con la squadra esclusa;

b – esclusione del girone di ritorno: conferma dei risultati delle gare già disputate e assegnazione di risultato per le gare che si sarebbero dovuto disputare.

6 – 9 SANZIONE A CARICO DELLE SOCIETA’

Le Società saranno oggetto di sanzione, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti:

a – ammenda

b – ammenda con diffida

c – penalizzazione di uno o più punti in classifica

d – retrocessione all’ultimo posto in classifica nel campionato di appartenenza

e – esclusione dal campionato di competenza

f – non ammissione o esclusione dalla partecipazione a campionati di questo Ente Sportivo

6 – 10 SANZIONI A CARICO DEI TESSERATI

a - ammonizione

b - ammonizione con diffida

c - squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità non inerente a fatti tecnici, la squalifica non è inferiore alle 5 giornate di gara .

d – squalifica a tempo indeterminato

e – se durante la stagione in corso il tesserato (calciatori , dirigenti o soci) raggiunge la somma totale di 10 giornate di squalifica (quelle a tempo saranno commutate per questo comma in giornate) sarà escluso dal proseguo dell’attività, e non sarà concesso il tesseramento nell’anno successivo. In caso di dirigenti la stessa sanzione sarà presa in considerazione al momento che sarà superato i 6 mesi di squalifica totale.

f – I tesserati cui gli Organi di giustizia sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa natura, incorrono nella squalifica per una gara alla terza ammonizione.

7 – PENALIZZAZIONI IN CLASSIFICA

E’ allo studio la revisione dei coefficienti per i punteggi, sarà cura del Settore Calcio comunicarli quanto prima.

8 - Organi di Giustizia Sportiva:

GIUDICE SPORTIVO

COMMISSIONE DISCIPLINA 1 GRADO

COMMISSIONE DI APPELLO

9 - RECLAMI E RICORSI

9 – 1 Sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente regolamento, le società, i loro dirigenti, soci di associazione e tesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo stesso.

9 – 2 Per i reclami in ordine allo svolgimento di gara sono titolari di interesse diretto soltanto le società ed i loro tesserati che vi hanno partecipato.

9 – 3 Nei casi di tesseramento sono legittimati a proporre reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, compreso l’interesse in classifica.

9 – 4 Tutti i reclami e i ricorsi devono essere motivati e trasmessi, a cura degli interessati, agli organi competenti con le modalità e nei termini fissati comma 9 - . Copia del reclamo o ricorso deve essere inviata, contestualmente, all’eventuale controparte (se coinvolge altra società) ad eccezione del reclamo proposto al giudice sportivo.

9 – 5 I reclami, anche se soltanto preannunciati, sono gravati dalla prescritta tassa. I reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili.

9 – 6 Le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito. La rinuncia o il ritiro del reclamo, non ha effetto per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori che seguiranno un percorso di ufficio..

9 – 7 Le tasse dei reclami accolti, anche parzialmente, sono restituite; sono incamerate in ogni altro caso.

10 – TERMINI DEI PROCEDIMENTI E MODALITA'

10 – 1 Tutti i reclami o ricorsi, a qualunque Giudice inviati, dovranno essere firmati dal Presidente della Società. Non sono ammessi comunque reclami avverso decisioni tecnico arbitrali e avverso squalifiche a giocatori fino a 2 giornate o inibizioni a dirigenti fino a 15gg.

10 – 2 Eventuali reclami inerenti irregolarità del terreno di gioco devono obbligatoriamente essere preannunciati per iscritto al D.G. prima dell'inizio della gara se pre-esistenti, o al termine della stessa se sopravvenuti.

10 – 3 La dichiarazione con la quale si preannuncia il reclamo su fatti inerenti la gara disputata, deve essere inviato entro le 24 ore successive alla segreteria : AICS SETTORE CALCIO – VIALE MATTEOTTI 38 – 50132 FIRENZE sia per via fax , telegramma o per posta elettronica.

10 – 4 La dichiarazione con la quale si preannuncia il reclamo deve essere inviata all'organo competente entro tre giorni dalla data di pubblicazione della decisione che si intende impugnare.

10 – 5 Il reclamo deve essere motivato e proposto entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione dell'Organo che si intende impugnare.

10 – 6 La controparte ricevuta copia del reclamo o ricorso, entro cinque giorni dal ricevimento può inviare all'Organo competente le proprie controdeduzioni

10 – 7 I termini sono computati non tenendo conto del giorno di decorrenza iniziale. Si computa invece il giorno finale. Il termine che scade il giorno festivo è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.

10 – 8 Riepilogo dei termini per la presentazione dei reclami

- preannuncio di reclamo entro 24 ore dalla disputa della gara al Giudice Sportivo.
- al Giudice Sportivo entro 10 giorni dalla disputa della gara in caso di Campionato o entro 48 ore in caso di Torneo
- alla Commissione Disciplina entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del C.U. contenente la delibera che si intende impugnare (in caso di Torneo il termine è ridotto a 48 ore con possibilità di ricorrere solo per squalifiche superiori a 4 giornate).
- alla Commissione di Appello entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del C.U. contenente la delibera del Giudice Sportivo di 2° grado che si intende impugnare.

Tutti i termini previsti dal presente codice sono perentori.

11 – GESTIONE CAMPIONATI

In riferimento all'oggetto, dopo che per questa stagione è stato concordato con le Società la disputa di 4 gironi così organizzati:

CAMPIONATO DI SERIE A		
Girone	A	15 squadre
Girone	B	15 squadre
CAMPIONATO DI SERIE B		
Girone	A	16 squadre
Girone	B	16 squadre

Poiché è intenzione di questo ente riorganizzare i campionati in modo definitivo e duraturo nel tempo, riteniamo di studiare varie soluzioni, anche in base all'andamento del campionato in corso, da mettere a conoscenza delle Società entro la fine dell'anno 2009.

NOTE:

a – Come comunicato alla riunione delle Società, in questa stagione sportiva sarà formato un gruppo di lavoro con 2 Dirigenti per ogni girone (scelti dalle Società del girone) che si riuniranno 1 volta ogni 2 mesi con questo Settore Calcio per prendere visione dell'attività in corso.

Le ammende inflitte al Giudice Sportivo, dovranno essere pagate alla cassa AICS, entro 15gg. dalla data di pubblicazione del C.U. contenente la sanzione. In mancanza si procederà di ufficio, ad un addebito sul deposito cauzionale con la maggiorazione del 10% dell'importo dell'ammenda.

Qualora, per effetto di uno o più addebiti di ufficio, la quota cauzione dovesse raggiungere la metà della somma inizialmente versata, la cauzione stessa dovrà essere reintegrata nel termine di 15gg pena, in caso contrario, di esclusione della Società inadempiente dal Campionato o Torneo con l'applicazione di quanto previsto all'art. 27 del presente Regolamento.

6- 10 bis – Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, si applica come sanzione minima la squalifica:

a – per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.

b – per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta con pallone in gioco (falli) nei confronti di calciatori o altre persone, .

c – per cinque giornate e a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta sia con pallone in gioco o a gioco fermo, nei confronti dei calciatori o altre persone..

d – per otto giornate o a tempo determinato (massima pena esclusione dal campionato e non rinnovo del tesseramento per massimo 5 anni) in caso di condotta violenta gratuita nei confronti dei calciatori e degli ufficiali di gara. (toccare in qualsiasi modo gli ufficiali di gara rientra nei parametri di condotta violenta).

e – In tutti gli altri casi dove è stata sanzionata l'espulsione diretta (cartellino rosso) sarà cura del Giudice Sportivo valutare l'equità della sanzione, partendo da un minimo di una giornata di squalifica.

f – Anche per tutti i tesserati o soci valgono le sanzioni elencate per i calciatori.